



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 del 14/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE E DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO - ANNO 2026.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione del demanio marittimo approvato con Delibera n.38 del Consiglio Comunale del 28.05.2007, in particolare l'art. 27, *comma 1*;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e la Legge Regionale 1° dicembre 1998 n. 88 relativi al riparto delle competenze in materia di demanio marittimo;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 04.12.1993. n.494, recante la "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400," come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i. e dalle disposizioni della Legge 27.12.2006 n.296;

VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: “Codice della nautica da diporto”;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: Regolamento di attuazione dell’art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

VISTI gli articoli 30, 1161, 1164, del codice della navigazione e gli articoli 27 e 28 del relativo Regolamento di esecuzione relativi all’uso del demanio marittimo;

VISTE le circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 07.05.94, 20.05.94 e 10.04.95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti, aventi ad oggetto schemi guida di ordinanza balneare;

VISTA la Circolare numero 120, protocollo 1268 del 24/05/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

VISTA la Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018 e successive modifiche ed integrazioni “Codice del Commercio ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 15R del 01/04/2009;

VISTI gli artt. 75 e seguenti della Legge Regionale n. 86 del 20/12/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale” nonché il relativo regolamento di attuazione 47/R del 7/8/2018;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale del 28.05.2007 n° 38 Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale del 30.09.2020 n° 45 Approvazione regolamento Polizia Urbana;

RITENUTO quindi necessario disciplinare l’utilizzo delle aree demaniali marittime e l’esercizio delle attività balneari per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio marittimo;

VISTO il Decreto Dirigenziale RT n.7397 del 09-04-2026 “D. Lgs. n. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2026”, con il qua-

le si individuano le zone non idonee temporaneamente nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione;

VISTA l'ordinanza di sicurezza balneare n. 23/2026 del 12.05.2026 e ss.mm.ii. emessa dalla Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Portoferraio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO

1. Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Portoferraio, ricadente nei territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Portoferraio, ad oggi con Ordinanza n. 23/2026 del 12.05.2026 e ss. mm. ii.;

2. che la Giunta Regionale Toscana con propria deliberazione n. 136 del 02/03/2009 ha fissato il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate;
- i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio;
- dal 1° maggio, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato

ORDINA

Articolo 1- Disposizioni Generali

1. La **stagione balneare**, è compresa tra il **1° maggio ed il 18 ottobre**.
2. L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre, come fissato dalla Regione Toscana;

3. Si intendono interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione. Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

Articolo 2- Divieto di balneazione

La balneazione è **VIETATA** nelle zone di territorio comunale:

1. Interdette con Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente;
2. Permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
3. Adibite a corridoi di lancio opportunamente segnalati (art.5 Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio n. 23/2026 e ss.mm.ii.);

Articolo 3- Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune di Marciana **È VIETATO**:

1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
2. Lasciare unità in sosta di qualunque genere, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
3. Lasciare sulle spiagge libere oltre il tramonto: ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate. È altresì vietato lasciare incustodite le attrezzature succitate, prima dell'orario di balneazione.
4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 3 dalla battigia, ad eccezione della spiaggia di Procchio, che mantiene la distanza di 5 ml., in quanto area strumentale all'esercizio di attività di salvamento e destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Detto divieto si estende anche agli arenili in concessione e/o autorizzati, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
5. Campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili sono vietati sistemi ombreggianti con diametro superiore a 1,80 ml.

6. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
7. Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
8. Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche e a tutte strutture turistiche e turistico ricreative ricomprese nei 30 metri dalla linea del confine demaniale, che dovranno rispettare i limiti del piano del rumore comunale. Eventuali deroghe potranno essere concesse nelle modalità previste dai Regolamenti comunali.
9. Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, ecc.), organizzare manifestazioni nautiche, senza le prescritte autorizzazioni;
10. Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
11. Asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottolo, ecc.).
12. Utilizzare sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
13. Pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, ecc.) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto.
14. La balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. È consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco e lo sbarco in sicurezza delle persone dirette (o provenienti) da terra.
15. Per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione, il posizionamento di gavitelli negli specchi acquei prospicienti le spiagge o le coste rocciose, entro i limiti delle acque destinate alla balneazione, stabiliti nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente.
16. A favore dei titolari di concessione demaniale, per le sole finalità di sicurezza e salvamento a mare, può essere autorizzato, nello specchio acqueo antistante l'area concessa, entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione, il posizionamento di un gavitello per l'ormeggio di unità di salvamento.
17. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

18. Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

19. Accendere fuochi.

20. Sul demanio marittimo è vietata qualsiasi attività di trattenimento o svago che necessiti di apposita autorizzazione da parte delle competenti Autorità.

Articolo 4- Disposizioni riguardanti gli animali – accesso alle spiagge

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché le norme comunali per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, chiunque, a qualunque titolo e per qualsiasi periodo di tempo, detiene animali da affezione deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, garantendo all'animale costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ovvero accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d'età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza alle quali essi appartengono. Sono considerati animali da affezione e domestici tutti gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini riproduttivi o alimentari.

2. Durante la stagione balneare i cani potranno accedere alle aree di balneazione come di seguito specificato:

a. è consentito l'accesso sulle spiagge del Comune di Marciana a tutti i cani anche in orario di balneazione muniti di guinzaglio e di museruola, rispettando le norme igieniche attraverso il possesso, da parte del responsabile "di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane" oltre che l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici;

b. è altresì consentita la balneazione dei cani nel fronte mare antistante le spiagge dalle ore 19.00 alle ore 09.00 ad eccezione dei casi sotto specificati ai quali è sempre consentito:

- cani bagnini per servizio di primo soccorso;
- cani guida per non vedenti
- cani delle forze dell'ordine in servizio
- unità cinofila preparata al salvataggio nautico in possesso di apposito brevetto di salvataggio che dovrà essere esibito al momento del controllo

c. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e muniti di apposito "microchip";

d. I proprietari/detentori dei cani saranno responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e risponderanno, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

e. I proprietari/detentori dei cani avranno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;

- f. I proprietari/detentori dei cani dovranno assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
 - g. I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
 - h. I proprietari/detentori avranno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
 - i. I cani dovranno essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - j. I proprietari/detentori dei cani dovranno rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine dovranno essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori.
3. Qualora venisse determinato, per motivi di pubblica utilità, di vietare l'accesso degli animali su talune spiagge determinate con ordinanza, sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere all'apposizione di specifici avvisi.
4. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e previste dal Regolamento per la tutela degli animali, alle violazioni di cui al presente articolo si applica una sanzione amministrativa (vedi art.8, *comma 5*) ove necessario del ripristino dello stato dei luoghi e/o rimozione di quanto abusivamente collocato.

Articolo 5- Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Disciplina Generale degli arenili

- 1 Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti. Resta fermo l'orario di balneazione disciplinato dall'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio.
- 2 Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta costituiti da rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti. Il concessionario dovrà assicurare sull'area in concessione libero accesso e movimento, tramite i corridoi di transito, a tutti coloro che intendano raggiungere i tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare.
- 3 Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve trattenersi sulle aree in concessione oltre il tempo strettamente necessario al transito, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.
- 4 Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Deve essere garantito un corridoio di libero transito per il raggiungimento della battigia.
- 5 I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative o gestori di attività destinate alla balneazione ubicate sul demanio marittimo, con la posa di om-

brelloni e sdraio ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle prescrizioni precedenti, **sono obbligati**:

- a) Esporre al pubblico, in luoghi e modi ben visibili, la tabella delle tariffe applicate per i servizi resi, la presente ordinanza, l'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio ed i referti analitici delle analisi delle acque obbligatori ai sensi della normativa e delle procedure vigenti;
- b) Garantire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili, indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici prossimi attrezzati e della qualifica di cliente della struttura balneare, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, in particolare attraverso la posa in opera di una passerella in legno o plastica idonea di dimensione minima di mt. 0,90 dal limite demaniale marittimo alla linea di mt. 5 dalla battigia, fermo restando l'obbligo di rimozione degli stessi al termine della stagione balneare;
- c) I concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi sempre in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
- d) Consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

Disciplina del servizio di salvamento

1. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, con la posa di ombrelloni e sdraio ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle prescrizioni precedenti, sono obbligati:

- 1.1. Assicurare il servizio di salvamento mediante la presenza nell'orario di balneazione di un soggetto abilitato al salvamento con qualità soggettive e oggettive e con dotazioni tecniche prescritte nell'Ordinanza di sicurezza balneare adottata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio;
- 1.2. Ad avere una postazione di salvataggio con la presenza di un pattino di "SALVATAGGIO". Eventualmente, a supporto, può essere prevista una idonea unità a motore dotata di propulsore ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari;
- 1.3. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima gli interventi di soccorso e/o salvamento effettuati per mezzo della apposita scheda di rilevazione da quest'ultima predisposta.

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

- 1 Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, comunicano eventuali variazioni degli elementi contenuti nel titolo abilitativo compresi nuovi periodi di apertura, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 86/2016 e relativo regolamento attuativo.
- 2 Le procedure di affidamento temporaneo a terzi della concessione o di porzione della stessa, prima dell'esercizio dell'attività, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione secondo le disposizioni ministeriali S.I.D.
- 3 Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza, in luogo idoneo in prossimità delle cabine, di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.
- 4 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.
- 5 È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
- 6 I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92 e del regolamento edilizio comunale devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- 7 È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.
- 8 I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- 9 È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura. Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- 10 Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- 11 A parziale deroga del disposto dell'articolo 3, l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei.
- 12 Con le stesse modalità indicate al punto precedente possono essere posizionate e mantenute, solo in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole (dimensioni massime 2x3ml), il mantenimento nelle ore notturne oltre che alle suddette autorizzazioni demaniali, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione in materia di sicurezza alla navigazione da parte della Capitaneria di Porto competente;

- 13 Fatto salvo quanto disciplinato all'art. 3 della presente ordinanza, negli stabilimenti balneari è consentito svolgere liberamente attività di spettacolo e/o trattenimento, che si caratterizzino per la loro complementarietà all'attività ricettiva e per le quali non sia previsto pagamento di biglietto di ingresso (neanche sotto forma di maggiorazioni dei prezzi praticati nella struttura e/o consumazioni obbligatorie) e non siano allestite strutture destinate allo svolgimento di tali attività.
- 14 Eventuali richieste per attività di spettacolo e/o trattenimento non rientranti nella tipologia del comma precedente saranno sottoposte a specifica valutazione ed eventualmente al rilascio di specifiche autorizzazioni in materia.

Articolo 6- Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

- 1 La legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree private e pubbliche, comprese quelle demaniali. Per commercio sulle aree demaniali marittime s'intende l'attività di vendita al dettaglio, con eventuale consumo immediato dei prodotti, svolta in forma itinerante.
- 2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 della legge regionale 23 novembre 2018 n. 62, chiunque eserciti l'attività di commercio in aree demaniali marittime senza i prescritti titoli abilitativi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro, oltre al sequestro cautelare delle attrezzature e della merce e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati.

Articolo 7- Divieto di balneazione in presenza di bandiera rossa

- 1 In condizioni di mare mosso o agitato, segnalato dalla bandiera rossa, issata sugli appositi pennoni posti in corrispondenza degli stabilimenti balneari, è VIETATA LA BALNEAZIONE.
- 2 Chiunque non osservi quanto stabilito dal comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo ulteriori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 1164, comma 2 del Codice della Navigazione, da comminarsi dagli organi di Polizia competenti;

Articolo 8-Disposizioni finali

- 1 La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari e dei gestori di attività destinate alla balneazione ubicate sul demanio marittimo, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
- 2 È fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

- 3 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e del Regolamento di gestione del Demanio Marittimo Comunale.
- 4 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dall'articolo 650 del Codice Penale.
- 5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 alle violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza, non ricomprese nel comma precedente e negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune di Marciana.
- 6 La presente ordinanza sarà trasmessa ai concessionari demaniali e ai gestori di attività destinate alla balneazione ubicate sul demanio marittimo.
- 7 La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e ne sarà data comunicazione alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali e Ambientali, all'A.R.P.A.T. di Piombino, all'A.S.L. n. 6, al Comando dei Carabinieri di Marciana Marina, alla Guardia di Finanza sez. navale, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Attività Produttive e Ambiente dell'Ente.
- 8 Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Portoferraio e dell'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina.

**FIRMATO
IL SINDACO
BARBI SIMONE**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).